



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

Determinazione dirigenziale n. 14 del 7 settembre 2017

**Oggetto: definizione della controversia GU14 380/2015 e 212/2016 – XXX di BATTAGLIO XXX / VODAFONE ITALIA S.p.A. / FASTWEB S.p.A. (società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom A.G.).**

## IL DIRIGENTE

VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i., *Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale* e i successivi regolamenti di organizzazione attuativi della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTA la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, *Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP, all. A, *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 73/11/CONS, *Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995, n. 481*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*;

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione del Corecom Piemonte n. 87-2016 del 28 novembre 2016, n. 4, con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento e dell'Allegato alla deliberazione AGCOM 276/13/CONS, punto III.5.5., il Comitato ha delegato al Dirigente dell'Ufficio la definizione delle controversie aventi valore non eccedente i 500,00 euro;

VISTA l'istanza GU14 n. 1.11.12.5/380/2015 con cui XXX di Battaglio, in persona del legale rappresentante, chiedeva l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni (di seguito, Corecom) per la definizione della controversia in essere con Fastweb S.p.A. (di seguito, Fastweb) ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTA la nota con cui il Corecom comunicava alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la memoria difensiva depositata dall'operatore nei termini assegnati e la replica dell'istante;

VISTA la successiva nota con cui l'Ufficio invitava le parti a presentarsi all'udienza di discussione;

UDITE le parti nella predetta udienza;

VISTA l'istanza GU14 n. 1.11.12.5/212/2016 con cui XXX di Battaglio, in persona del legale rappresentante, chiedeva l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni (di seguito, Corecom) per la definizione della controversia in essere con Vodafone Italia S.p.A. (di seguito, Vodafone) ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTA la nota con cui il Corecom comunicava alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la memoria difensiva depositata dall'operatore nei termini assegnati e la replica dell'istante;

VISTA la successiva nota con cui l'Ufficio invitava le parti a presentarsi all'udienza di discussione;

DATO ATTO che in detta udienza il funzionario istruttore, esaminata la documentazione agli atti e rilevata la pendenza dinanzi all'Ufficio di una controversia tra l'istante e Fastweb avente il medesimo oggetto, disponeva, sentite le parti, la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 18, comma 4 del Regolamento, disponendo altresì la trasmissione del fascicolo relativo alla controversia nei confronti di Vodafone a Fastweb e viceversa nonché rinviando l'udienza di discussione al 19/12/2016;

DATO ATTO che all'udienza del 19/12/2016 comparivano tutte le parti e il funzionario istruttore, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Regolamento, chiedeva a Vodafone di produrre "la schermata completa protocollo 5061998 da cui risulti verso quale operatore sia stata inserita la richiesta di portabilità;

PRESO ATTO che Vodafone produceva quanto richiesto;

DATO ATTO che alla successiva udienza del 27/1/2016, Fastweb comunicava, in riscontro a quanto prodotto da Vodafone in data 30/12/2016 a seguito di istanze istruttorie dell'Ufficio, che "non risultano ordini di NP donating relativi al DN XXX (nativo WIND); lo scarto indicato da Vodafone DIRECTORY NUMBER non attivo si ipotizza che sia stato inviato, come previsto da procedura delibera 35, direttamente dal donor/WIND, nonostante alla data del 19/05 il DN fosse ancora attivo con Fastweb"; inoltre, lo stato del Cliente/DN in Fastweb è il seguente: attivato in data 19/12/2013 tramite migrazione ULL+NP MIG06959000 con aggiunta del nativo DN XXX; in data 19/05/2015 Vodafone ha inviato ordine di NP "pura" per il DN XXX (nativo FASTWEB), espletato in data 01/06/2015; infine, in gestione del recesso inviato dall'utente è stata processata cessazione del servizio TIM Wholesale, cessazione DN XXX verso donor WIND; primo ordine (CESN8638151 del 13/07/2015) scartata causa DIRECTORY NUMBER non attivo; segnalazione a WIND che ha indicato di rinviare ordine; secondo ordine (CESN8882714 del 17/09/2015) espletato in data 24/09/2015;

DATO ATTO che, sempre in detta udienza, in esito a quanto dichiarato dagli operatori, il rappresentante dell'istante rilevava che il medesimo non era mai stato informato di quanto stava accadendo durante la procedura di portabilità e chiedeva la definizione della controversia;

DATO ATTO che l'Ufficio del Corecom, considerato quanto dichiarato dalle parti e, tenuto conto della complessità della controversia e di quanto rilevato in esito alle ultime produzioni degli operatori, concedeva alle parti termine fino al 20/2/2017 per depositare ulteriori deduzioni;

PRESO ATTO inoltre atto che in sede di udienza non è stato possibile addivenire ad una soluzione conciliativa della vertenza;

VISTE le memorie autorizzate depositate da parte istante e Vodafone nei termini assegnati;

VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

VISTA la proposta di decisione del funzionario incaricato dell'istruttoria;

### **CONSIDERATO**

quanto segue :

#### **1. Oggetto della controversia**

L'istante nella domanda nei confronti di Fastweb, in relazione all'utenza XXX, rappresenta:

- di avere effettuato, in data 18/4/2015, il passaggio delle linee fissa e cellulari da Fastweb a Vodafone con iniziale rifiuto alla portabilità della linea fissa da parte di Fastweb;
- che il servizio clienti Fastweb, contattato dall'istante, chiedeva di inviare una raccomandata con richiesta di recesso assicurando che, in tal modo, dal 1/6/2015 avrebbe ottenuto la portabilità;

- che detta portabilità non è mai stata concessa e dal 14/7/2015 l'istante non è più stato contattabile e il numero non può essere riattivato.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede all'operatore Fastweb:

- indennizzo per omessa portabilità del numero e perdita della numerazione.

L'operatore Fastweb, nella memoria difensiva, in sintesi rappresenta:

- che non corrisponde al vero che abbia rifiutato la portabilità dell'utenza verso Vodafone avendo ricevuto da quest'ultimo un'unica richiesta di portabilità in data 19/5/2015, codice ordine GNP15672049, per la sola numerazione XXX correttamente espletata da Fastweb;
- che l'operatore ha correttamente cessato il contratto codice cliente XXX e la numerazione XXX allo stesso associata a seguito della ricezione di lettera di recesso contrattuale inviata da Sil.ma in data 28/5/2015;
- che l'affermazione secondo cui sarebbe stato il servizio clienti Fastweb a indurre l'istante a inviare la raccomandata di recesso è infondata e non provata.

A fronte di tali considerazioni, l'operatore chiede il rigetto dell'istanza.

Con memoria di replica, l'istante osserva che nulla prova il documento prodotto da parte avversaria se non che una richiesta di portabilità è stata avanzata per il n. fax XXX, ciò non escludendo che sia stata fatta una richiesta anche per il n. XXX che, come si desume anche dal contratto, era la linea principale. Per tali motivi si insiste nella richiesta di indennizzo per omessa portabilità per giorni 95 (dal 10/4/2015 – erroneamente nel formulario GU14 è stata indicata come data di stipula del contratto il 18/4/2015 – al 14/7/2015) e per la perdita del numero.

L'istante, nella domanda nei confronti di Vodafone e nella successiva memoria, rappresenta:

- che Vodafone non ha effettuato la richiesta di portabilità a Fastweb per il numero di telefono XXX ma solo per il fax XXX come attestato dalla schermata Eureka allegata, cosicché non è stato possibile il passaggio del numero di telefono a tale gestore.
- Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede all'operatore Vodafone:
  - indennizzo per omessa portabilità del numero per giorni 95, interruzione del servizio e perdita del numero.

L'operatore Vodafone, nella memoria difensiva, in sintesi rappresenta:

- di aver immediatamente attivato la procedura di migrazione dell'utenza XXX;
- che la procedura veniva rifiutata dal gestore donante come da schermata che si allegano;

- che l'utenza oggetto della presente istanza non è mai entrata sui sistemi Vodafone, così come comunicato mediante call center a parte istante;
- che alcun reclamo scritto veniva inviato a Vodafone per quanto lamentato nella presente controversia;
- che risulta un insoluto di € 1.427,33 relativo a servizi utilizzati e mai contestati.

A fronte di tali considerazioni, l'operatore chiede il rigetto dell'istanza.

L'istante replicava, affermando, tra l'altro, che le somme richieste nelle fatture sono in realtà penali per recesso anticipato contrarie alla l. 40/2007.

Nella memorie autorizzata, Vodafone precisa che l'utenza non è mai stata presente sui propri sistemi a causa del cd. KO da parte del gestore *donating* con causale "directory number non attivo" e che l'ipotesi avanzata da Fastweb di richiesta di portabilità al gestore *donor* Wind non è riscontrata da alcun documento. L'istante, invece, rileva che non corrisponde al vero l'affermazione di Fastweb secondo cui in data 19/5/2015 ha inviato ordine di NP pura per il DN XXX in quanto dal documento prodotto da Vodafone risulta che in tale data quest'ultima abbia avanzato richiesta di portabilità per il n. XXX. Priva di riscontro, per l'istante, sarebbe inoltre l'affermazione di Fastweb per cui lo scarto indicato da Vodafone come directory number non attivo si ipotizza sia stato inviato, come previsto da procedura delibera 35, direttamente dal *donor* Wind. L'istante ribadisce l'assenza di informazioni da parte di gestori nei confronti dell'utente.

## **2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame.**

### **A) Sul rito.**

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento.

### **B) Nel merito.**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte come di seguito specificato. Si precisa che l'insoluto relativo alle fatture Vodafone, a cui le parti hanno fatto riferimento nelle proprie difese, non è stato oggetto dell'istanza e del prodromico tentativo di conciliazione e non può quindi essere trattato.

L'istante lamenta la ritardata portabilità della numerazione XXX, nell'ambito della richiesta di migrazione di due numerazioni, afferenti al medesimo codice cliente, dall'operatore Fastweb all'operatore Vodafone. La procedura di migrazione non è mai andata a buon fine e la numerazione è stata cessata.

La procedura di trasferimento delle utenze in oggetto è regolata dalla disciplina della *Number Portability* (ossia di *Number Portability Pura*, di seguito, per brevità, NP) di cui alla Delibera Agcom n. 35/10/CIR "Integrazioni e modifiche relative alle procedure di number portability per numeri geografici di cui alla delibera n. 41/09/CIR ai fini della implementazione del codice segreto", utilizzata nel caso in cui si abbia il trasferimento della risorsa di numerazione (associata ad un servizio vocale) da un operatore ad altro operatore. In generale, nelle procedure di *Number Portability*, possono identificarsi i seguenti soggetti: il *donor*, l'operatore al quale è assegnata la numerazione cui appartiene il numero portato,

nella fattispecie Wind Telecomunicazioni S.p.A. (ora Wind Tre S.p.A.), il *donating*, l'operatore che cede il numero, nella fattispecie Fastweb, e il *recipient*, l'operatore che acquisisce il cliente con il numero oggetto di portabilità, ossia in questo caso Vodafone.

Nella complessa procedura testé citata possono distinguersi le seguenti fasi: il cliente richiede la NP al *recipient* e gli comunica il proprio codice NP; il *recipient* trasmette la richiesta al *donor* titolare della numerazione; il *donor* effettua le verifiche tecniche e trasmette la richiesta al *donating* che ha in gestione la numerazione; il *donating* effettua le proprie verifiche formali e tecniche. Infine il *recipient*, il *donating* e il *donor* effettuano la NP alla DAC, ossia la data di attesa consegna.

Nel caso in esame, dall'osservazione delle schermate prodotte da Vodafone a seguito di specifica richiesta integrativa istruttoria, risulta che il *recipient* abbia trasmesso l'ordinativo per il rilascio del numero al *donor* in data 19 maggio 2015, ricevendo da Wind (cfr. schermata con indicazione "scenario rifiuto") uno scarto con motivazione "directory number non attivo".

La delibera 35/10/CIR sopra richiamata prevede che "entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione di richiesta di NP da parte dell'operatore *recipient*, l'operatore *donor*, effettuate le verifiche formali e tecniche, invia: in caso di esito positivo delle verifiche, un messaggio di pre-notifica al *donating* (con comunicazione della stringa COW, del/dei DN oggetto di portabilità e della DAC richiesta dal *recipient*). Il *donating* a sua volta invia, al *donor*, una notifica automatica di ricezione della richiesta. Il *donor* invia, contestualmente al messaggio di pre-notifica al *donating*, una notifica di accettazione all'operatore *recipient*; in caso di esito negativo delle verifiche, una notifica al *recipient* di KO formale o tecnico".

Ne consegue che, in caso di esito negativo delle verifiche, il *donor* invia il cd. KO al *recipient* e non vi è coinvolgimento del *donating*. Ciò spiega l'affermazione di Fastweb, operatore *recipient*, di non aver mai ricevuto richiesta di portabilità per la numerazione oggetto di controversia ma unicamente per la numerazione XXX, la cui migrazione è andata a buon fine.

Orbene, posto che non può in alcun modo essere presa in considerazione in questa sede l'eventuale responsabilità del gestore Wind in carenza di vincolo contrattuale con la parte istante, occorre precisare che la legge n. 40/2007 ha previsto un preavviso massimo di 30 giorni per recesso e trasferimento delle utenze, il che si traduce in un obbligo per gli operatori di effettuare il passaggio dei clienti al massimo in 30 giorni. Va da sé che essendo il contratto tra le parti stato concluso il 10/4/2015, il passaggio avrebbe dovuto effettuarsi entro il successivo 10/5/2015. Tuttavia, come si è visto, è documentalmente provato che solo in data 19/5/2015 Vodafone avviava la procedura inserendo l'ordinativo a sistema. Ricevuta una bocciatura, Vodafone non informava parte istante delle difficoltà incontrate nel dar corso al contratto.

Gli operatori devono fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente e normativamente previsto, anche sotto il profilo temporale, quindi, ove l'utente lamenti l'inadempimento rispetto alla richiesta di migrazione, l'operatore, ovvero gli operatori, per escludere la propria responsabilità, sono tenuti a dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze loro non imputabili. In questi casi, peraltro, i gestori devono anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà, incontrate nell'adempimento dell'obbligazione (poiché l'utente deve essere messo in grado di comprendere quanto accaduto così da poter operare le proprie scelte), nonché di essersi diligentemente attivati per adempiere esattamente; in caso contrario l'utente ha diritto ad un indennizzo proporzionale al disservizio subito.

L'operatore Vodafone non ha rispettato le prescrizioni temporali relative alla procedura sopradescritta contenute nella citata normativa di settore, in quanto, per l'espletamento della portabilità, ha superato il termine massimo del 10/5/2015, addirittura inserendo a sistema la richiesta per il passaggio della numerazione oltre tale data e non ha informato parte istante delle difficoltà ricevute.

In assenza di informazioni, l'istante ha inviato lettera di recesso a Fastweb perché così consigliato, a suo dire, dagli operatori del Servizio clienti del *donating* al fine di ottenere la portabilità. Tale circostanza non può essere presa in considerazione atteso che l'ammissione e l'assunzione di prove testimoniali, orali e/o scritte, rientrano tra gli strumenti istruttori propri dell'autorità giudiziaria e che, dunque, in questa sede possono essere valutati soltanto gli episodi documentalmente comprovati.

Pertanto, le domande di indennizzo formulate possono essere accolte unicamente per la ritardata/mancata portabilità della numerazione e relativo servizio ADSL, e non per la perdita della stessa, sulla quale, in questa sede, come visto, si è potuto unicamente accertare che l'istante ha inviato lettera di recesso all'operatore Fastweb. In assenza di ulteriori elementi valutabili, si deve ritenere che Fastweb non poteva far altro, a fronte di una tale domanda, peraltro formulata senza accennare al fatto che la numerazione sarebbe dovuta passare ad altro operatore ma semplicemente chiedendo la "disdetta del (...) contratto", che darvi corso.

Il disservizio relativo alla ritardata/mancata portabilità può considerarsi perdurante dal 10/5/2015 (che, come visto, era il termine massimo entro il quale le numerazioni avrebbero dovuto essere attive con l'operatore Vodafone) al 14/7/2015 (data in cui la linea viene cessata a seguito di richiesta di recesso), per un totale di 65 giorni.

In ordine alla quantificazione dell'indennizzo, va preliminarmente precisato che la stessa deve essere effettuata sulla base del Regolamento Indennizzi, in quanto la controversia è stata introdotta dopo l'entrata in vigore del medesimo; inoltre, il prodromico verbale di mancata conciliazione non contempla impegni da parte dell'operatore e, da quanto in atti, non è possibile conoscere l'entità degli indennizzi previsti dalla Carta dei servizi dell'operatore Vodafone vigente ai tempi della stipulazione del contratto, che non risulta allegata agli atti del procedimento.

In particolare, le disposizioni del suddetto Regolamento da prendere a riferimento sono le seguenti:

art. 3, comma 1, il quale prevede che per l'ipotesi di "ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto [...]", gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad € 7,50 per ogni giorno di ritardo;

art. 3, comma 3, il quale prevede, che "se il ritardo riguarda procedure per il cambio di operatore gli importi di cui al comma 1 sono ridotti ad un quinto";

art. 12, comma 2, il quale prevede, nei casi indicati dagli articoli da 3 a 6, il raddoppio dell'indennizzo se l'utenza è del tipo "affari" (come è appunto il caso delle utenze intestate all'istante).

Ne deriva che per il disservizio occorso per la durata di 65 giorni, l'utente avrà diritto a un importo di € 195,00 (€ 1,50 x 2 x 65 giorni) per la linea voce e al medesimo importo per il servizio ADSL, per un totale di € 390,00, da imputarsi all'operatore Vodafone.



### C) Sugli interessi legali.

Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, gli indennizzi come sopra determinati devono essere maggiorati dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo.

### D) Sulle spese del procedimento.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è prevista dall'art. 19, comma 6) del Regolamento, che sancisce che "l'Autorità [...] può riconoscere anche il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura" e che nel determinare rimborsi e indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione".

Nel caso di specie, considerato il comportamento delle parti durante i procedimenti di conciliazione e definizione e le difese svolte, si ritiene congruo liquidare in via equitativa in favore dell'istante l'importo onnicomprensivo di € 150,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura di conciliazione e di definizione, da imputarsi all'operatore Vodafone.

## DETERMINA

l'accoglimento parziale dell'istanza presentata da XXX di BATTAGLIO XXX, elettivamente domiciliato presso XXX nei confronti di Fastweb S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in XXX e di Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in XXX.

L'operatore Vodafone, pertanto, sarà tenuto a:

- **corrispondere** in favore dell'istante, a titolo di indennizzo per ritardata/mancata attivazione del servizio nell'ambito di procedura per il cambio di operatore, la somma di € 390,00;
- **corrispondere** in favore dell'istante, a titolo di spese di procedura, la somma di € 150,00;

**Rigetta** la domanda di indennizzo per perdita della numerazione per i motivi sopra specificati.

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

L'operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento del presente provvedimento entro il termine di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del d. lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio, la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

Il Dirigente  
Dott. Nicola Princi